



TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Prima Penale

accadimenti, così come ricostruiti all'esito della istruttoria dibattimentale dalle testimonianze raccolte e dall'esame della documentazione in atti; ricostruzione in fatto in ordine alla quale non vi è stata sostanziale contestazione in corso di istruttoria e che può ritenersi pacificamente accertata.

Il sinistro per cui è causa è avvenuto sul viadotto denominato " Fiumicello " della carreggiata nord della AM, tra le progressive chilometriche 254+538 e 254+237, viadotto della lunghezza di 288 metri, costituito da due carreggiate che scorrono su due impalcati indipendenti, su piani leggermente sfalsati (circa trenta centimetri) ed in leggera pendenza. La luce fra i due impalcati è di 97 cm ed è delimitata, nel punto esatto in cui è avvenuta la caduta, da due new jersey, uno posizionato sulla corsia nord e l'altro posizionato sulla corsia sud. Il new jersey che delimita la corsia nord (quella in interesse) è alto dal suolo, complessivamente 142 cm, di cui 1,04 di cemento armato sormontato da un tubolare in acciaio. Tutto il viadotto è privo di illuminazione, e privo di corsia di emergenza, se non per una striscia laterale di percorrenza per i pedoni della larghezza di cm 35 circa.

Questa la ricostruzione della dinamica del sinistro e del teatro dello stesso, circostanze di fatto in relazione alle quali deve: i adesso misurare la contestazione mossa agli imputati.

La pubblica accusa formula contestazioni di reato agli imputati, ravvisando profili di colpa sia specifici sia generici. Per quanto attiene ai profili di colpa specifici - ovverosia quello della violazione dell'art. 2 del c.della s. allorquando, descrivendo le caratteristiche delle autostrade, espressamente indica che le stesse debbono essere " *a carreggiate indipendenti, o separate da spartitofficio invalicabile...* "; ed inoltre l'aver omesso di apporre opportuna segnaletica lungo il tratto della galleria volta ad informare l'utenza che le due carreggiate erano separate - è opportuno fino da adesso chiarire che tali profili di colpa sono obiettivamente insussistenti.